



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA BRIGATA SASSARI

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI

Approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 29.12.2000

Art. 1

Generalità

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso progetti atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale.

- Tutti gli interventi tendono a stimolare l' autosufficienza ed evitare l' indirizzarsi della dipendenza assistenziale;
- Sono da considerarsi privilegiati, rispetto ai sussidi per altri vantaggi quali:
 - o Esenzione dai ticket sanitari;
 - o Riduzione/esenzione delle tasse comunali;
 - o Riduzione/esenzione dei servizi pubblici erogati dal Comune per i quali è prevista la contribuzione a carico dell' utenza;
 - o Avviamento lavorativo in cantieri comunali.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel territorio Comunale siano essi:

- Cittadini Italiani;
- Cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi con carattere d' urgenza, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del comune o stato estero tenuto ad intervenire.

Art. 3

Forme d' intervento

Gli interventi d' assistenza economica si articolano in:

1. assegno economico per servizio civico;
2. assistenza economica continuativa;
3. assistenza economica straordinaria;
4. assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
5. interventi concernenti l' erogazione di contributi economici per minori, disabili, e anziani ospiti strutture residenziali.

Art. 4

Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s' intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Art. 5

Situazione economica del nucleo familiare

La situazione economica si intende costituita dalle risorse comunque derivanti a qualunque titolo percepite e da chiunque erogate.

- Gli assegni familiari;
- Gli assegni di mantenimento stabiliti dall' autorità giudiziaria;
- La pensione di inabilità di cui alla legge n. 118/71 come modificata dalla legge n. 508/89, dal D.Lgs. 509/88, dalla legge n. 407/90;
- La pensione per ciechi civili e sordomuti di cui alla legge n. 407/90;
- Il concorso degli obbligati agli alimenti, calcolato secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- Il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui il nucleo familiare ha un diritto reale o di godimento secondo i parametri indicati dall' indicatore di situazione economica (ISEE).

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell' interessato.

Art. 6

Controlli

1. La Giunta adotta linee-guida e misure organizzative per favorire l' effettuazione di controlli sulle dichiarazioni.
2. Il Comune può stipulare convenzioni e/o protocolli d' intesa operativi con la guardia di finanza per l' effettuazione dei controlli.
3. I controlli sulle dichiarazioni possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l' attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Art. 7

Criteri generali per l' ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a. Versino in stato d' indigenza ovvero non raggiungano un reddito, familiare, annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale fissato annualmente dall' Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale;
- b. Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali;
- c. Siano privi di stabile occupazione;
- d. Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a

provvedere perché titolari (1) di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Qualora i soggetti di cui al punto d, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l' Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all' erogazione della prestazione, fatta salva l' azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Art. 8

Contributo economico per servizio Civico

L' assegno economico per servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all' assistenza economica a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l' inabilità lavorativa, che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell' art. 4, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- a. Custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (Edifici scolastici, palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);
- b. Salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- c. Attività di pulizia di strade e piazze.

Gli incarichi svolti nell' ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

I soggetti che opereranno nell' ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall' Amm.ne Comunale.

Ogni assistito riceverà, un contributo orario di £. **10.000** per un' attività massima di **40** ore mensili, per un periodo massimo di esimesi per anno solare, prorogabili in casi eccezionali debitamente documentati e valutati dall' équipe tecnica del Servizio Sociale Professionale.

Il sussidio sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate.

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d' altra forma d' assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Art. 9

Assistenza economica continuativa

L' assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all' alimentazione, al vestiario, all' igiene ed alla vita di relazione e che non possiedano i requisiti per l' accesso agli interventi di cui al precedente art. 7.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente.

L' erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla segnalazione, non potrà superare i sei mesi nell' arco dell' anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Non sussiste alcun limite temporale per i soggetti:

- Con figli minori a rischio d' istituzionalizzazione per motivi economici;
- In situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);
- Anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

Art. 10 **Assistenza economica straordinaria**

L' assistenza economica straordinaria, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un' improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali a solo titolo esemplificativo:

- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- Gravissimi danni derivanti alle abitazioni o alla sede dell' impresa causati da forza maggiore o caso fortuito, rendicontati;
- Malattia grave.

La richiesta dell' intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall' interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all' erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

La misura di detto contributo, in ogni caso non potrà superare un importo massimo di **£. 1.000.000.**

Art. 11 **Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori**

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela l' assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestato dal Comune in misura pari all' entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.

Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell' affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

L' assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell' affidato.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell' art. 433 e seguenti del codice civile, l' assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa e assoggettato agli abbattimenti di cui all' art. 6, (nota 1), del presente regolamento, non superi l' importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di cui al punto precedente il contributo economico, erogabile a sostegno del nucleo familiare affidatario, non può comunque eccedere l' importo del minimo vitale.

Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell' importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Art. 12

Intervento economico per minori adulti e anziani ospiti di strutture socio assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, del servizio Sociale Comunale, o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

MINORI:

Qualora l' istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell' autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

Nell' eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l' amministrazione Comunale provvederà all' integrazione.

Negli altri casi l' Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI SOLI:

Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

L' amministrazione Comunale interviene, con l' erogazione di un contributo economico ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest' ultimo, per insufficienza di mezzi, non sia in grado di corrispondere per intero la retta d' ospitalità.

Detta integrazione, corrisponderà alla differenza le risorse economiche coinvolte tra il reddito del ricoverato, al netto della quota garantita per le spese personali, stabilita dall' art. 10, comma 2 del DPGR 12/89, e integrata dall' eventuale assegno d' accompagnamento percepito nonché dalle somme disposte dagli obbligati agli alimenti, e l' importo massimo di retta riconosciuto, alla data di presentazione della domanda, dall' Amministrazione Comunale, agli Istituti che ospitano persone anziane.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai ricoveri disposti ai sensi dell' art. 154 e 155 delle leggi di P.S.

Art. 13

Accertamento istruttorio e proposta progetti d' interventi

Il Servizio Sociale Professionale competente per territorio provvede all' istruttoria delle domande, in relazione alla residenza della persona o nucleo familiare richiedente.

Il medesimo servizio, nella persona dell' assistente sociale titolare del caso, valuta le richieste e formula, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, e con le figure professionali (psicologo, sociologo, pedagogista) di cui ritiene opportuno avvalersi, gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

- La definizione e finalizzazione degli obiettivi;
- La durata;
- Le modalità di verifica;
- L' ammontare della somma mensile da erogare e l' onere complessivo a carico dell' amministrazione.

Art. 14

Verifica dell' intervento

Il Servizio Sociale, nella persona dell' assistente sociale titolare del caso, con la collaborazione delle figure professionali che hanno partecipato alla stesura del progetto d' intervento, procede alla verifica periodica del medesimo al fine di valutarne l' andamento.

Art. 15

Modifica, sospensione, revoca dell' intervento

L' assistente sociale, sentito il parere delle figure professionali che hanno partecipato alla stesura del progetto d' intervento, può decidere di modificare, sospendere o revocare lo stesso, qualora evidenzi:

- La non realizzabilità del medesimo;
- L' inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell' intervento.

Art. 16

Rivalsa

- **Rivalsa nei confronti degli altri comuni**

Allorché siano attuati interventi a favore di non residenti, il comune di Dolianova previa comunicazione dei provvedimenti assunti, esercita la rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del comune di residenza anagrafica dell' assistito. In tal caso gli oneri rimangono a carico del comune di residenza anagrafica al momento dell' intervento, indipendentemente da eventuali variazioni di essa intervenute successivamente al provvedimento di ammissione all' assistenza.

- **Rivalsa per la contribuzione dell' interessato e degli obbligati**

Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari obbligati (cioè coniuge – genitori – nucleo familiare dei figli), questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l' atto di impegno presso l' ufficio di Servizio Sociale.

In caso di rifiuto di contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere dichiarazioni attestanti tale diniego che verranno valutate dall' organo decisionale nel contesto dell' intera istanza. Nelle more di decisione l' intervento a favore del soggetto privo di assistenza sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR 616/77.

Qualora l' interessato abbia anche beni patrimoniali, previa sottoscrizione di una dichiarazione al momento della domanda di assistenza (a cura del competente operatore) con cui l' interessato riconosce all' Amministrazione comunale un diritto di prelazione sui propri beni immobiliari. Il Comune di Dolianova può procedere all' acquisizione dei beni, quando sussistono pendenze di natura economica non saldate, fino alla compensazione del credito.

Art. 17

Programmazione e finanziamento degli interventi

Sulla base dei fabbisogni dell' intero territorio Comunale su proposta del Settore Servizi Sociali e la G.M., sulla base degli importi stanziati in bilancio, all' inizio dell' anno deve procedere ad una programmazione, di massima, degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell' intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all' importo totale dei finanziamenti disponibili.

Sarà pertanto del Servizio Sociale la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati per ogni singola categoria d' intervento, e previa valutazione delle condizioni socio – economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere prioritariamente. Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del comune. Le richieste non accolte per difetto delle condizioni di cui al punto precedente saranno esaminate con carattere di priorità e nell' ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell' applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza economica previste.

Il servizio sociale periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

Al momento della raccolta dei dati, all' interessato vengono fornite le informazioni di cui all' art. 10 L. 675/96 ed in particolare che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti,

relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli previsti dall' art. 9 del presente Regolamento, ed ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.